



COMUNE DI PISCIOTTA
(Provincia di SALERNO)

REGOLAMENTO
per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

(Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 3/12/2021)

Sommario

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Presupposto dell'imposta	3
Art. 3 Soggetti passivi ed esenzioni	4
Art. 4 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Art. 5 Misura dell'imposta	5
Art. 6 Pagamento e versamento dell'imposta.....	5
Art. 7 Dichiarazioni periodiche	6
Art. 8 Versamento dell'imposta.....	6
Art. 9 Controlli.....	6
Art. 10 Rimborsi.....	7
Art. 11 Sanzioni	7
Art. 12 Riscossione coattiva	7
Art. 13 Contenzioso.....	7
Art. 14 Funzionario Responsabile	8
Art. 15 Disposizioni finali	8
Art. 16 Entrata in vigore	8

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo e promozione del Comune:
 - a) progetti di sviluppo di itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, al fine di garantirne una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione (c.d. infopoint);
 - e) interventi promozionali, per riscoprire e mantenere vive le manifestazioni tradizionali legate ai prodotti della terra, alla cultura e alla musica popolare, alla fede e ai lavori artigianali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie, anziani e disabili durante i periodi di bassa stagione;
 - g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso di animali domestici, soprattutto a supporto di disabili e non vedenti;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare riferimento allo
 - i) sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - j) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici
 - k) ogni opera collegabile all'attività turistica.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive e non, ubicate nel territorio del Comune di Pisciotta nel periodo **1° giugno – 30 settembre**.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono strutture ricettive:
 - a) le aziende alberghiere (hotel, residenze turistico-alberghiere, residence e alberghi diffusi);
 - b) gli agriturismi;
 - c) gli ostelli per la gioventù;
 - d) esercizi di affittacamere;
 - e) i bed & breakfast;
 - f) i campeggi;
 - g) i villaggi turistici all'aria aperta;
 - h) le aree attrezzate riservate alla sosta di autocaravan;
 - i) gli attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda;
 - j) le case per ferie (es. abitazioni private per locazioni stagionali);
 - k) appartamenti per vacanze.
3. L'imposta è dovuta per ogni persona che pernotta in una delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Art. 3 Soggetti passivi ed esenzioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Pisciotta, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Sono esenti dall'imposta:
 - a) i minori, fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - b) i portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, compreso un accompagnatore;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura ricettiva nella quale pernottano;
 - d) i volontari che offrono il proprio servizio nel comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - f) coloro che prestano abitualmente la propria attività lavorativa nel comune di Pisciotta;
 - g) una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 20 persone;
3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e d), è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che attesti il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 4 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento provvedono alla riscossione dell'imposta nei confronti dei soggetti passivi ed al versamento delle somme riscosse al Comune e sono tenuti a presentare le dichiarazioni periodiche in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.
2. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a informare, in appositi spazi visibili a tutti, i propri ospiti sia del presente Regolamento, sia dell'applicazione delle tariffe e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, garantendo altresì il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il Comune provvederà a fornire ai gestori delle strutture ricettive apposito materiale informativo.
4. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Pisciotta.
5. L'ufficio tributi competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.
6. Qualora la normativa nazionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.
7. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al

Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 7 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento, nelle seguenti misure:
 - a) euro 0,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi per i mesi di giugno e settembre;
 - b) euro 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi per il mese di luglio;
 - c) euro 2,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive, fino a un massimo di dieci pernottamenti consecutivi per il mese di agosto.
2. Le tariffe fissate dal Regolamento saranno applicate per le attività ubicate nella frazione di Rodio con la riduzione del 50% per tutti i periodi di applicazione dell'imposta di soggiorno.
3. I nuclei familiari ospiti delle attività alberghiere ed extra alberghiere saranno esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno a partire dal quarto componente del nucleo familiare.

Art. 6 Pagamento e versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 7, i singoli componenti di ciascun gruppo.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pisciotta dell'imposta di soggiorno dovuta, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario su conti correnti indicati sul sito internet del Comune di Pisciotta nella sezione dedicata all'Imposta di Soggiorno;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale specificando la causale "Imposta di Soggiorno";
 - c) mediante i servizi online PAGO PA messi a disposizione del Comune;
 - d) mediante il modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938) codice catastale G707- "Tabella codici per tributi locali", pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate al seguente link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/strumenti/codici-attivita-e-tributo/f24-codici-tributo-per-i-versamenti/tabelle-dei-codici-tributo-e-altri-codici-per-il-modello-f24/tabelle-codici-per-tributi-locali>

4. Il gestore della struttura ricettiva ricopre un ruolo fondamentale nella riscossione dell'imposta di soggiorno in quanto, fiscalmente, è riconducibile a quello dei **responsabili di imposta** (vedi l'art. 180, co. 3, D.L. n. 34/20). Tale soggetto risulta essere **solidalmente obbligato al pagamento**

dell'imposta con il soggetto passivo sul quale risulta esercitabile il diritto di rivalsa. Le responsabilità legata alla **riscossione dell'imposta di soggiorno** da parte del Comune è totalmente del **gestore** della struttura ricettiva.

Art. 7 Dichiarazioni periodiche

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare, al Comune di Pisciotta, entro il giorno successivo:
 - a) Il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - b) Il relativo periodo di permanenza;
 - c) Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
 - e) L'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
 - f) Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;
2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto inoltre ad inviare all'Ufficio Tributi del Comune di Pisciotta, entro il 10 di ogni mese, una dichiarazione riepilogativa contenente il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni e riduzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione viene inviata al Comune per via telematica oppure consegnata direttamente in formato cartaceo.

Art. 8 Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta, entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore non invia al Comune di Pisciotta le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 3, per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
4. Il versamento può essere effettuato:
 - a) mediante pagamento tramite il sistema bancario o postale;
 - b) mediante altra modalità di pagamento che verrà comunicata con mezzi idonei.
5. I soggetti gestori delle strutture ricettive assumono la funzione di agenti contabili ex art. 178 lett. e) del R.D. n.827/1924 e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina.

Art. 9 Controlli

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l'Amministrazione comunale potrà:

- a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale, EPT e Questura.

Art. 10 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 7 relativa al periodo nel quale essa è stata effettuata.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. La misura degli interessi da applicare è pari al tasso legale.
4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12 (dodici).

Art. 11 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 oltre agli interessi nella misura di legge.
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta ed omessa, ritardata o incompleta trasmissione della dichiarazione periodica di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non pagate o versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Funzionario Responsabile

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Settore Economico – Finanziario, è nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale di Soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 15 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Il Comune fornisce agli interessati la modulistica necessaria alla gestione dell'imposta, rendendola altresì disponibile sul proprio sito informatico e presso i propri uffici.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno di imposta 2025.